

Sentenza: n. 275 del 13 luglio 2007

Materia: coordinamento finanza pubblica

Limiti violati: art. 117 (secondo comma lettere a) ed e), terzo comma, ultimo periodo) e art. 119 (secondo e sesto comma) della Costituzione; artt. 7 e 11 dello statuto speciale per la Regione Sardegna

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 1, commi 4 e 9, della legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2006)

Esito: - inammissibilità della questione in relazione all'articolo 1, comma 4, della l.r. Sardegna 1/2006 per quanto riguarda l'articolo 117, secondo comma, lettera a) ed e) e articolo 119, sesto comma, della Costituzione;

- cessazione della materia del contendere quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge in oggetto in relazione all'art. 119, sesto comma, della Costituzione e all'art. 11 dello statuto speciale della Regione Sardegna;
- questione non fondata per quanto riguarda l'art. 1, comma 9, l.r. Sardegna 1/2006 in relazione all'art. 117, terzo comma, ultimo periodo, e art. 119, secondo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 7 dello statuto speciale della Sardegna.

Estensore nota: Carla Paradiso

Il Governo solleva questione di legittimità costituzionale avverso l'articolo 1, comma 4, legge regionale 24 febbraio 2006 della Regione Sardegna in primo luogo perché essa ammette la possibilità di coprire il disavanzo di amministrazione attraverso la contrazione di mutui. Secondo il Governo tale disposizione è in contrasto con l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione e con l'articolo 11 dello Statuto della Regione Sardegna che autorizzano la contrazione di mutui solo per investimenti, sottolineando che la copertura del disavanzo di amministrazione non può certo essere considerata una spesa per investimento.

In secondo luogo la presidenza del consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale anche avverso il comma 9 del citato articolo 1 perché prevede "sottraendi aggiuntivi e comunque diversi da quelli indicati" dalla legge finanziaria 2006 (l. 266/2005, art. 1, comma 143). Secondo l'avvocatura dello Stato tale previsione altera il limite massimo

delle possibilità di spesa ed indebitamento stabilito dallo Stato e risulta in contrasto con i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica previsti nella citata legge finanziaria statale. In questa seconda questione si ritiene violato l'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e), terzo comma ultimo periodo e l'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione; inoltre la norma regionale viola anche lo Statuto regionale all'articolo 7.

Nella memoria difensiva la Regione riferisce che ogni anno con propria legge finanziaria autorizza la contrazione di uno o più mutui per garantire il perseguimento del pareggio di bilancio di previsione, nel rispetto della normativa regionale vigente, del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione e dell'articolo 11 dello Statuto speciale per la Sardegna. La legge finanziaria provvede inoltre a dare copertura al disavanzo di amministrazione dell'anno precedente mediante ricorso all'indebitamento, cioè con la contrazione di mutui, ma sempre per spese di investimento.

Per quanto riguarda la seconda questione sollevata con riferimento all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione e all'articolo 7 dello Statuto speciale per la Sardegna, la Regione deduce che l'articolo 1, comma 9, della propria legge finanziaria per l'anno 2006 non è norma sostitutiva delle tipologie sottraibili dalla spesa, ma "aggiuntiva", quindi eventualmente può essere considerata "peggiorativa" per i Comuni sardi che si troverebbero a determinare un tetto di spesa per gli anni successivi, in particolare dal 2006 al 2008, inferiore ad altri enti locali.

La Corte costituzionale, nel definire il ricorso, rileva, preliminarmente, che la questione sollevata in merito al comma 4 e al comma 9 dell'articolo 1, per contrapposizione con i parametri dell'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e) e dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione è inammissibile perché sollevata in assenza di ogni riferimento a tali parametri nella deliberazione di autorizzazione del Consiglio dei ministri.

Nel merito del comma 4 dell'articolo 1, impugnato perché in contrasto con l'art. 119, sesto comma della Costituzione e con l'articolo 11 dello Statuto regionale, la Corte ritiene la materia del contendere cessata sia perché la Regione attesta che con la successiva legge finanziaria per il 2007 viene specificato che l'autorizzazione a contrarre mutui è prevista soltanto per quella parte del disavanzo derivante dalla mancata contrazione di mutui già autorizzati; sia perché la Regione attesta, con dichiarazione propria sottoscritta dal direttore del servizio bilancio e dal servizio credito, che la disposizione della finanziaria 2006 non è mai stata utilizzata. Quindi la Corte ritiene che lo Stato non ha più alcun interesse a mantenere il ricorso.

Per quanto riguarda invece il comma 9 dell'articolo 1, che stabilisce per gli enti locali operanti nella Regione Sardegna un diverso sistema di calcolo del tetto massimo di spese in conto capitale, disposizione ritenuta dallo Stato non coerente con i calcoli e i limiti di spesa già previsti dalla legge finanziaria statale per il 2006, dato che si introducono due categorie di

spese disciplinate autonomamente, la Corte ritiene la questione non fondata poiché l'effetto pratico della disposizione citata è quello di contenere ulteriormente la finanza locale, con "effetti" che potrebbero essere definiti peggiorativi per gli enti locali sardi rispetto agli altri enti locali.

La Corte, inoltre, ritiene che la competenza statale concorrente in materia di finanza pubblica regionale e locale sancita dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione e, per la Regione Sardegna, dall'art. 7 dello Statuto speciale, legittima la possibilità di stabilire dei limiti massimi di spesa, ma *"non si traduce anche in una preclusione alle Regioni di adottare norme che, nell'ambito di tali limiti di crescita, siano finalizzate ad attuare gli stessi obiettivi di contenimento. In altri termini, l'introduzione da parte dello Stato di un limite complessivo alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali e comunitari è legittima, ma non può comportare che lo Stato entri nelle scelte finanziarie, del tutto discrezionali, delle Regioni, ad esempio stabilendo vincoli che hanno ad oggetto singole voci di spesa. Nei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica non possono rientrare, cioè, limiti al potere discrezionale delle Regioni di decidere come utilizzare le somme a loro disposizione, per quali tipologie di spese e di investimenti. Questo potere di scelta include anche quello di decidere se avvalersi in tutto o in parte delle disponibilità concesse e di ritoccare al ribasso i limiti massimi, non spendendo , o spendendo meno, rispetto al tetto stabilito da parte dello Stato."*

Secondo la Corte un tale principio, per le regioni a statuto speciale, si applica anche nella materia della finanza locale. In particolare, per la Regione Sardegna la materia della finanza locale è devoluta alla competenza esclusiva regionale in base a quanto stabilito dall'articolo 3, lettera b) del lo Statuto speciale.